

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

1 - APR. 2005

ADDI 1 - APR. 2005

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. 445 -

OGGETTO:

Disposizioni in materia di funzione economica



445 = 1 APR. 2005

OGGETTO: Disposizioni in materia di funzione economale

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTA la Legge Regionale 20 Novembre 2001, n. 25 recante norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio;

VISTO l'art. 43/bis della citata legge regionale n. 25/2001, istituito con l'art. 42 della legge Regionale 27 Febbraio 2004 n. 3, con il quale si autorizza l'apertura di linee di credito a favore di soggetti preposti allo svolgimento della funzione economale presso le strutture centrali e periferiche della giunta regionale

CONSIDERATO che le modalità ed i limiti di tale funzione debbono essere stabiliti con il regolamento di contabilità e che, in attesa dell'emanazione di tale regolamento, i Direttori di Dipartimento sono autorizzati alla nomina degli Economisti in conformità di appositi criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;

RITENUTO utile e necessario stabilire dette modalità e limiti;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione; *con le parti sociali della*

All'unanimità

DELIBERA



Di approvare i criteri di cui all'allegato "A" che fanno parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione, ai fini della individuazione dei criteri per la gestione della funzione economale presso tutti gli uffici centrali e periferici della Giunta Regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 APR. 2005



Allegato "A"

Regolamento funzionale Economale.



Titolo I
Funzione Economale

Capo I
Norme Generali

Art 1 Ai sensi dell'art. 42 della Legge regionale 27 febbraio 2004, n.3, che ha integrato l'art.43 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25 con l'art. 43/bis della stessa legge con il quale può essere nominato un economo per ogni Dipartimento nonché un economo specifico per le spese di gestione del patrimonio e provveditorato relative alle sedi centrali di Roma, uno per il Corpo Forestale, uno per gli uffici distaccati di Bruxelles e tre per ogni provincia relativamente all'Agricoltura, ex genio civile e uffici territoriali .

Art 2 Gli economisti nominati nel dipartimento possono operare per tutte le funzioni relative al dipartimento stesso ad eccezione di quelle assegnate all'economista del provveditorato e patrimonio .

Art 3 L'economista del provveditorato e patrimonio opererà per tutte le funzioni relative agli acquisti, alla manutenzione ed alla gestione del patrimonio limitatamente alla sede centrale e alle sedi distaccate ubicate nella città di Roma .

Art 4 L'economista del Corpo forestale opererà per tutte le funzioni loro assegnate o derivanti da leggi o da regolamenti , nonché convenzioni specifiche esistenti.

Art 5 L'economista per gli uffici di Bruxelles opererà per tutte le funzioni organizzative e di manutenzione relativi alla sede distaccata di Bruxelles nonché fondi per le spese di rappresentanza.

Art 6 Gli economisti nominati per le province possono operare per tutte quelle funzioni relative alla gestione del patrimonio e provveditorato locale.



Capo II
Nomine

Art 7 I Direttori di Dipartimento nominano gli economisti e tramite i Direttori Regionali affidano a loro una linea di credito con un mandato di pagamento che deve confluire in un conto intestato alla REGIONE LAZIO sul quale l'Economista può agire

in modo autonomo con pagamenti a mezzo assegni di c/c, bonifici bancari, carta di credito ed ogni altro tipo di pagamento consentito dalla natura del c/c.



Capo III Criteri Finanziari

Art 8 La linea di credito assegnata corrisponderà ad una somma di danaro pari agli effettivi bisogni determinatisi in passato tramite le aperture di credito assegnate ai Funzionari Delegati relativamente a tutti i capitoli di spesa.

Art 9 Si dà facoltà all'economista di provvedere al pagamento di ciò che la struttura necessita con autonomia di spesa ma limitatamente all'80% della somma accreditata. Il rimanente 20% deve essere autorizzato dalla Direzione regionale Bilancio e Tributi.

Art 10 Tutte le somme verranno accreditate entro il 1° trimestre dell'esercizio finanziario corrente, in unica soluzione, per uno stanziamento relativo a tutto l'anno finanziario. Per motivate esigenze il Direttore del Dipartimento, tramite i Direttori Regionali possono eccezionalmente integrare il fondo assegnato originariamente aumentandolo entro e non oltre il 10%.

Art 11 Gli Economisti dovranno rendicontare entro e non oltre il 31 Dicembre dell'esercizio finanziario in modo analitico tutte le spese sostenute, alla struttura che ha autorizzato il pagamento. La presentazione dei rendiconti dovrà, materialmente, essere fatta entro il mese di gennaio dell'anno successivo, dovranno comunque presentare un rendiconto parziale ogni trimestre, in concomitanza degli estratti conto forniti dall'istituto di credito gestore del c/c.

Art 12 Si fa obbligo agli economisti di richiedere l'apertura del c/c presso l'Istituto di Credito tenentario del conto di Tesoreria Regionale, tranne per l'economista della sede di Bruxelles.

Art 13 Gli economisti potranno gestire tutte quelle somme relative al funzionamento degli uffici, nonché somme previste da Leggi Regionali, Statali, regolamenti e convenzioni varie, per le quali è prevista una funzione economica.

Art 14 Viene nominato Economista del Corpo Forestale il Direttore Regionale della Forestale al quale verranno accreditate le somme occorrenti per tutti gli uffici forestali delle province.

A handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

Art 15 Durante l'esercizio finanziario sono previste verifiche da parte dei funzionari dell'area Ragioneria della Direzione Regionale, limitatamente all'aspetto contabile finanziario

1/10

